

Assicurazione R.C. Natanti (natanti e motori marini)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "NEW SKIPPER"

1° Ed. Ottobre 2018

Ultimo aggiornamento Settembre 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/ motore marino.



Che cosa è assicurato?

- ✓ la Responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/motore marino amovibile descritto in polizza;
- ✓ La Responsabilità civile è estesa anche alla navigazione o giacenza in acque private del natante/motore marino amovibile descritto in polizza;
- ✓ Per i natanti adibiti a scuola guida la copertura è estesa anche alla responsabilità dell'istruttore.

Sono risarciti i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona indipendentemente dal n. delle vittime e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal n. dei danneggiati.

Sono previste delle Condizioni Aggiuntive, che, se richiamate in polizza e pagato il rispettivo premio, estendono la copertura della R.C.N. Queste sono: Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione; Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati; Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante per i danni alla persona e alle cose;
- ✗ il proprietario del natante/motore marino amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i parenti ed affini dei soggetti indicati nei punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai punti precedenti qualora l'assicurato è una società.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! se il natante si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- ! nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ! ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in quelli in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

AXA MPS Assicurazioni Danni rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del sinistro:

! il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

! il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del natante assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione della RCN vale:

- ✓ in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- ✓ a terra: nei Paesi che affacciano sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Natanti dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del natante/motore amovibile assicurato. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione a AXA MPS Assicurazioni Danni e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN. Hai anche diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, o dalla ricezione della documentazione contrattuale, qualora la polizza venga perfezionata mediante tecniche di commercializzazione a distanza.